

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

102° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 APRILE 1999

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3399) *PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari*

(3477) *MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(3554) *BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori*

(3644) *CO' ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria*

(3672) *RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

#### – e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 18, 19 e *passim*

ASCIUTTI (*Forza Italia*) . . . . . 19, 20, 22 e *passim*

BEVILACQUA (*AN*) . . . . . 19, 22, 23 e *passim*

BRUNO GANERI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 18, 19, 23

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica* . . . . . 21, 22, 23 e *passim*

LOMBARDI SATRIANI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 30, 31, 32

LORENZI (*Lega Nord-per la Padania indip.*) . . . . . 21, 24, 27 e *passim*

MASULLO, *relatore alla Commissione (Dem. Sin.-l'Ulivo)* . . . . . 20, 22, 23 e *passim*

MONTICONE (*PPI*) . . . . . 22, 23, 30

NAVA (*UDR*) . . . . . 18, 19, 20 e *passim*

TONIOLLI (*Forza Italia*) . . . . . 22, 23, 30

*I lavori hanno inizio alle ore 14,20.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3399) PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari**

**(3477) MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari**

**(3554) BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori**

**(3644) CO' ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria**

**(3672) RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari**

**- e petizione n. 530 ad essi attinente**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554, 3644 e 3672 e della petizione n. 530 ad essi attinente, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 aprile scorso. Ricordo che nella seduta precedente era stato deciso di proseguire l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1. Riprendiamo pertanto l'esame dell'articolo 1 del testo unificato preso a base della discussione, di cui è già stata data lettura.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, già illustrati nel corso della precedente seduta:

*All'emendamento 1.201, comma 1, sostituire le parole: «il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari ed i ricercatori assumono la denominazione di professori ricercatori» con le seguenti: «il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di "professori ricercatori"».*

1.201/2 (nuovo testo) BEVILACQUA, MARRI, PACE, ASCIUTTI, TONIOLLI, MONTICONE, LORENZI, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATTRIANI, OCCHIPINTI, RONCONI, COSTA, RESCAGLIO, MANIS, BISCARDI

*Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:*

«1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari, ed i ricercatori assumono la denominazione di professori ricercatori.

2. Ai professori ricercatori si applicano le normative vigenti per i ricercatori in materia di conferma, impegno orario e trattamento economico. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori, la procedura concorsuale già prevista per i ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di concorso per professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica.

3. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca, e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *g*), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni dei concorsi a ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati.

4. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei».

1.201 (ulteriore nuovo testo)

MASULLO, *relatore*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, previo superamento di una prova di idoneità scientifica e didattica bandita su base locale, per ciascun settore scientifico disciplinare, i ricercatori, le figure equiparate di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i docenti e gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana nelle Università per stranieri di Perugia e di Siena, stabilizzati dall'articolo 7 della legge n. 204 del 1992, il personale tecnico laureato assunto ai sensi dell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Università così come integrato dal comma 9-*bis* in data 17 luglio 1997, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. La prova di idoneità è per titoli basati su:

a) titoli rappresentati da contributi di ricerca originali e comprovati;

b) attività didattica svolta in corsi ufficiali d'insegnamento attestati dalle Università, nonché una specifica prova didattica».

1.230

ASCIUTTI

*In subordine all'emendamento 1.230, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, previo superamento di una prova di idoneità scientifica e didattica bandita su base locale, per ciascun settore scientifico-disciplinare, i ricercatori e le figure equiparate di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. La prova di idoneità è per titoli basati su:

a) titoli rappresentati da contributi di ricerca originali e comprovati;

b) attività didattica svolta in corsi ufficiali d'insegnamento attestati dalle Università, nonché una specifica prova didattica».

1.231

ASCIUTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».*

1.38

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e la responsabilità di progetti di ricerca nazionali».*

1.214 (già 1.104)

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».*

1.43

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «I candidati che sono già professori universitari sono esonerati dalla prova di didattica».*

1.215

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Conseguentemente all'emendamento 1.43, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: 'per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricer-

catore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: 'e alla fascia di professore ricercatore"».

1.45 Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 7, prima delle parole: «di preside di facoltà e rettore», inserire le parole: «di direttore di dipartimento,».*

1.226 TONIOLLI

Restano invece da illustrare i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».*

1.30 LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».*

1.12 RONCONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».*

1.72 NAVA, BRUNO GANERI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».*

1.109 BERGONZI

*Al comma 1, dopo le parole: «è istituita nel ruolo» aggiungere la parola: «unico».*

1.32 RIPAMONTI, CORTIANA

*Al comma 1, dopo le parole: «nel ruolo» aggiungere la seguente: «unico».*

1.21 MANIS

*All'emendamento 1.54, dopo le parole: «successivamente al 1° agosto 1980, purché» inserire le seguenti: «in quest'ultimo caso».*

1.54/1

RONCONI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «i ricercatori e gli assistenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento nonché i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, purché abbiano ottenuto l'immissione in ruolo a seguito del superamento di un concorso bandito ed espletato secondo le procedure previste dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255».*

1.54

PAGANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le seguenti: «i ricercatori e le figure ad essi equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 gennaio 1990, n. 341».*

1.229

MANIS

*Al comma 1, sostituire le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le seguenti: «i ricercatori e le figure ad essi equiparate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341».*

1.233

RONCONI

*In subordine agli emendamenti 1.230 e 1.231, al comma 1, sostituire le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le altre: «i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».*

1.236 (già 1.56)

ASCIUTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «a domanda, i ricercatori» aggiungere le seguenti: «, le figure ad essi equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341».*

1.216

NAVA

*Al comma 1, dopo le parole: «a domanda, i ricercatori» inserire le seguenti: «confermati da almeno sette anni».*

1.87 PASSIGLI

*Al comma 1, dopo le parole: «a domanda, i ricercatori» inserire le seguenti: «confermati da almeno cinque anni».*

1.88 PASSIGLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli assistenti del ruolo ad esaurimento».*

1.89 PASSIGLI

*Al comma 1, dopo le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento», aggiungere le seguenti: «ed i tecnici laureati di cui all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990».*

1.64 NAVA

*Al comma 1, dopo le parole: «del ruolo ad esaurimento» aggiungere le seguenti: «, nonché i tecnici laureati ex articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,».*

1.20 MANIS

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

1.22 MANIS

*Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di prima e seconda fascia. L'accesso alla carriera scientifica avviene tramite posizioni non ruolizzate che possono essere ricoperte per non più di otto anni complessivi».*

1.90 PASSIGLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai professori ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari e associati in materia di stato giuridico; in materia di trattamento economico si applicano le norme vigenti per i ricercatori».

1.33 RIPAMONTI, CORTIANA

*Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori. Ai professori ricercatori, all'atto della loro immissione nella terza fascia del ruolo dei professori, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza l'attività effettivamente prestata nelle università. Ai fini della carriera è riconosciuta per intero l'attività effettivamente prestata nelle università nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori e per i due terzi quella effettivamente prestata in una delle figure previste dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28».*

1.23 (Nuovo testo)

MANIS

*Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».*

1.31

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Al comma 3, sostituire le parole: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».*

1.14

RONCONI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».*

1.71

NAVA, BRUNO GANERI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».*

1.110

BERGONZI

*Sopprimere il comma 4.*

1.13

RONCONI

*Sopprimere il comma 4.*

1.24

MANIS



*Sopprimere il comma 4.*

1.70

NAVA

*Sopprimere il comma 4.*

1.111

BERGONZI

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. L'assimilazione del nuovo stato giuridico dei professori ricercatori di terza fascia a quello dei docenti di prima e seconda fascia comporta, per la regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, l'applicazione delle disposizioni già in vigore per i docenti ordinari ed associati.

4-bis. Tutti i professori di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo, fanno parte a pieno titolo e partecipano alle deliberazioni nel consiglio di amministrazione di ateneo, nei consigli di facoltà, di dipartimento, dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione.

4-ter. Tutti i professori possono inoltre essere chiamati a far parte dei collegi dei docenti dei dottorati di ricerca e possono dirigere centri, laboratori e servizi strumentali all'attività di didattica e di ricerca e coordinare gruppi di ricerca nazionali e locali».

1.34

RIPAMONTI, CORTIANA

*Al comma 4, sopprimere le parole: «di specializzazione».*

1.91

PASSIGLI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «o di dottorato di ricerca».*

1.92

PASSIGLI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca; non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.35

RIPAMONTI, CORTIANA

*Al comma 5, sostituire le parole: «sono componenti degli organi accademici» con le seguenti: «sono componenti del consiglio di facoltà e di tutti gli organi accademici».*

1.240 (già 1.57)

ASCIUTTI

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati. Tale principio si applica anche ai professori associati nei confronti dei professori ordinari».*

1.69

NAVA, BRUNO GANERI

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».*

1.15

RONCONI

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».*

1.25

MANIS

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».*

1.112

BERGONZI

*Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «non partecipano», aggiungere le seguenti: «, salvo diverse disposizioni degli statuti,».*

1.242 (già 1.58)

ASCIUTTI

*Sopprimere il comma 6.*

1.36

RIPAMONTI, CORTIANA

*Sopprimere il comma 6.*

1.67

NAVA

*Sopprimere il comma 6.*

1.93

PASSIGLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli statuti prevedono che ai consigli di facoltà partecipi una rappresentanza dei ricercatori del ruolo ad esaurimento.».

1.243 (già 1.59)

ASCIUTTI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce del ruolo unico dei professori universitari, nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.26

MANIS

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.16

RONCONI

*In subordine all'emendamento 1.67, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispon-

dente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.68

NAVA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.113

BERGONZI

*In subordine all'emendamento 1.93, al comma 6, dopo le parole: «ai componenti di una» inserire le seguenti: «o di entrambe».*

1.94

PASSIGLI

*In subordine all'emendamento 1.93, al comma 6, sostituire le parole: «che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce» con le seguenti: «che nei consigli di facoltà essi abbiano rappresentanza paritaria alla meno numerosa delle altre due fasce».*

1.95

PASSIGLI

*Sopprimere il comma 7.*

1.207

MASULLO, *relatore*

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «ad eccezione di quello passivo per le cariche di», aggiungere le seguenti: «direttore di dipartimento, di».*

1.246 (già 1.60)

ASCIUTTI

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: «centri.».*

1.247 (già 1.61)

ASCIUTTI

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e la responsabilità di progetti di ricerca nazionali».*

1.105

MANIS

*Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «A modifica dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori ricercatori della facoltà di medicina, nell'ambito dell'equiparazione ai ruoli del Servizio sanitario nazionale, assumono gli stessi diritti e doveri dei professori associati.».*

1.248 (già 1.62)

ASCIUTTI

*Sopprimere il comma 8.*

1.208

MASULLO, *relatore*

*Al comma 8, sostituire le parole: «le disposizioni ivi previste per i ricercatori» con le seguenti: «le modalità previste per i professori associati».*

1.37

RIPAMONTI, CORTIANA

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».*

1.17

RONCONI

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».*

1.27

MANIS

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».*

1.81

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».*

1.101

TONIOLLI

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei concorsi universitari di I e II fascia i concorrenti che siano già professori universitari sono esonerati dalla prova didattica».*

1.249 (già 1.63)

ASCIUTTI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al numero 2), alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: 'per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore";

*b*) al numero 3), alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: 'e alla fascia dei professori ricercatori"».

1.224 (già 1.53)

MONTICONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: 'per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: 'e alla fascia di professore ricercatore"».

1.29

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Conseguentemente all'emendamento 1.17, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: 'per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: 'e alla fascia di professore ricercatore"».

1.19

RONCONI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: 'per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: 'e alla fascia di professore ricercatore"».

1.66

NAVA

*Conseguentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: 'per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole 'e alla fascia di professore ricercatore"».

1.107

MANIS

*Conseguentemente all'emendamento 1.81, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: 'per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole ''e alla fascia di professore ricercatore"».

1.85

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Conseguentemente all'emendamento 1.101, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: 'per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole 'e alla fascia di professore ricercatore"».

1.108

TONIOLLI

*Conseguentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il n. 1) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: '1) posti di professore ricercatore, è effettuata anche una prova didattica, nonché la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui è richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività medica assistenziale svolta;"».

1.106

MANIS

*Conseguentemente all'emendamento 1.17, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il primo periodo del n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: 'nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario'».

1.18

RONCONI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il primo periodo del n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: 'nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario'».

1.65

NAVA

*Conseguentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il primo periodo del n.1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: 'nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha chiesto il bando ha nominato un professore ricercatore, da due professori ordinari, un professore associato e un professore ricercatore se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un professore ricercatore se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario'».

1.28

MANIS



*Conseguentemente all'emendamento 1.81, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il primo periodo del n.1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: 'nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha chiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario'».

1.82

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Conseguentemente all'emendamento 1.101, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il primo periodo del n.1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: 'nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha chiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario'».

1.102

TONIOLLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le nomine dei professori universitari risultati idonei nelle procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1988, n. 210, e ai sensi della presente legge, hanno validità dall'inizio dell'anno accademico o dal semestre immediatamente successivo».

1.225 (già 1.51)

MONTICONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nelle procedure di reclutamento per le fasce di associati o di ordinari, a coloro che provengono da posti di ruolo non viene più richiesto il periodo di straordinariato ai fini della conferma in ruolo».

1.52

MONTICONE

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nei limiti delle consistenze organiche esistenti, presso le Accademie militari e gli Istituti di formazione e specializzazione delle Forze Armate è istituita la terza fascia dei professori ricercatori di cui al comma 1 del presente articolo».

1.217

UCCHIELLI

*Al comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 234, si interpreta, per la parte riguardante il personale delle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 63, si applicano a tutto il personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università, anche su posti delle nuove carriere, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalle modalità di conseguimento della stessa nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 23. Gli stessi benefici si applicano altresì al personale tecnico-amministrativo delle predette Università assunti nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della citata legge n. 23 del 1986 e la legge 21 febbraio 1989, n. 63. I relativi eventuali oneri gravano sui bilanci degli Atenei».

1.232

ASCIUTTI

Avverto che, concluso l'esame degli emendamenti riferiti ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1, si procederà all'esame degli emendamenti riferiti ai commi successivi. A fini di maggiore chiarezza, propongo che l'illustrazione delle singole proposte emendative avvenga, come nelle precedenti sedute del 22 aprile scorso, secondo l'ordine di pubblicazione nel fascicolo in distribuzione, anziché attenendosi a quanto previsto dal primo periodo del comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

BRUNO GANERI. Do per illustrato l'emendamento 1.30.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 1.12.

NAVA. Ritiro l'emendamento 1.72.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei rispettivi proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.109 e 1.32.

BEVILACQUA. In assenza del proponente, faccio miei gli emendamenti presentati dal senatore Manis, ad eccezione di quelli sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e li do per illustrati.

PRESIDENTE. Conseguentemente, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.229, 1.20 e 1.123 (nuovo testo); dichiaro altresì decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.54/1, 1.54 e 1.233.

ASCIUTTI. Ritiro l'emendamento 1.236, ma non comprendo le ragioni per le quali la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso su di esso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NAVA. Ritiro l'emendamento 1.216.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.87, 1.88 e 1.89.

NAVA. Ritiro l'emendamento 1.64.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.90 e 1.33.

BRUNO GANERI. Do per illustrato l'emendamento 1.31.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 1.14.

NAVA. Do per illustrato l'emendamento 1.71.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.110 e 1.13.

NAVA. Do per illustrato l'emendamento 1.70.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.111, 1.34, 1.91, 1.92 e 1.35.

ASCIUTTI. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 1.240 (già 1.57).

NAVA. Do per illustrato l'emendamento 1.69.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.15 e 1.112.

ASCIUTTI. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 1.242 (già 1.58).

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 1.36.

NAVA. Ritiro l'emendamento 1.67.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 1.93.

ASCIUTTI. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 1.243 (già 1.59).

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 1.16.

NAVA. Do per illustrato l'emendamento 1.68.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.113, 1.94 e 1.95.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.207, con il quale si propone la soppressione del comma 7, in quanto l'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo) da me presentato è da intendersi sostitutivo dei commi da 1 a 7.

ASCIUTTI. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 1.246 (già 1.60) e ritiro l'emendamento 1.247 (già 1.61).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.226 e 1.214 (già 1.104) sono già stati illustrati.

ASCIUTTI. Capisco il parere contrario, *ex* articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sull'emendamento 1.248 (già 1.62), ma rilevo che forse esso avrebbe dovuto essere esteso anche ad altri emendamenti presentati a questo articolo. Qui un problema c'è, sussiste, e il Governo sicuramente ne è a conoscenza. Ritiro dunque l'emendamento, riservandomi di trasformarlo in un ordine del giorno qualora il Governo dichiarasse di accettarlo almeno come raccomandazione.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. È intervenuto il noto decreto legislativo in merito!

ASCIUTTI. Quindi il problema è superato?

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. In virtù della delega, è superato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti già illustrati, relativi ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento 1.201/2 (nuovo testo), che è volto a specificare che al personale di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, continuano ad applicarsi le norme vigenti, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Accogliendo il suggerimento del rappresentante del Governo, avanzato nella seduta pomeridiana del 22 aprile, riformulo poi l'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo) nel senso di sopprimere il primo periodo del comma 2, cioè le parole: «Ai professori ricercatori si applicano le normative vigenti per i ricercatori in materia di conferma, impegno orario e trattamento economico».

Ho già precisato che l'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo) è da intendersi sostitutivo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 1; conseguentemente, la sua approvazione comporterebbe la preclusione di tutti i restanti emendamenti riferiti ai commi da 1 a 7, sui quali il mio parere è comunque contrario.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo al parere espresso dal relatore e mi pronuncio favorevolmente sulla modifica testè formulata dell'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 1.201/2 (nuovo testo), presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo).

LORENZI. Dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo), presentato dal relatore, nel testo modificato e subemendato.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione sono preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1.

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti riferiti al comma 8 dell'articolo 1. Invito i presentatori ad illustrarli.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Con l'accoglimento dell'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo) è stato a mio avviso recepito il contenuto del comma 8. Conseguentemente, con l'emendamento 1.208, propongo di sopprimere il comma 8.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 1.37. Ricordo che l'emendamento 1.43 è stato già illustrato nella seduta pomeridiana del 22 aprile. Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 1.17.

BEVILACQUA. In assenza del proponente, faccio mio l'emendamento 1.27 e lo do per illustrato. Rinuncio altresì ad illustrare l'emendamento 1.81.

TONIOLLI. Ritiro l'emendamento 1.101.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.215 è già stato illustrato.

ASCIUTTI. Ritiro l'emendamento 1.249 (già 1.63).

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 1.208 e pertanto contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.208, presentato dal relatore.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione sono preclusi i restanti emendamenti riferiti al comma 8 dell'articolo 1.

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti volti ad introdurre commi aggiuntivi dopo il comma 8. Invito i presentatori ad illustrarli.

MONTICONE. Ritiro l'emendamento 1.224 (già 1.53), che è volto a completare la legge n. 210 del 1998 in materia di concorsi, ritenendolo assorbito da precedenti votazioni.

BRUNO GANERI. Ritiro l'emendamento 1.29.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.45 è già stato illustrato. Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 1.19.

NAVA. Ritiro l'emendamento 1.66.

BEVILACQUA. Aggiungo la mia firma all'emendamento 1.107 e lo do per illustrato. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 1.85.

TONIOLLI. Do per illustrato l'emendamento 1.108.

BEVILACQUA. Faccio mio l'emendamento 1.106 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.18 e 1.28.

NAVA. Ritiro l'emendamento 1.65.

BEVILACQUA. Ritiro inoltre l'emendamento 1.82.

TONIOLLI. Ritiro l'emendamento 1.102.

MONTICONE. Ritiro gli emendamenti 1.225 (già 1.51) e 1.52.

PRESIDENTE. In assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 1.217.

ASCIUTTI. Prendo atto del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente *ex* articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.232, che ritiro. Il problema che esso evidenzia, però, rimane irrisolto. Mi auguro che il Governo ponga mano quanto prima a questo «piccolo e relativo» problema, che è peraltro di molto semplice soluzione. Esso concerne le uniche due università per stranieri (quelle di Perugia e di Siena), che hanno piccoli problemi che però – localmente – sono importanti. Invito quindi il Governo a prendere atto della situazione e a porvi rimedio quanto prima.

MONTICONE. Concordo con quanto ha detto poc'anzi il senatore Asciutti.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.45, 1.107, 1.85, 1.108 e 1.106.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. Intendo svolgere un'unica specificazione sull'emendamento 1.232, che è stato ritirato, in merito al quale il senatore Asciutti (e alle sue osservazioni si è associato il senatore Monticone) ha chiesto un'iniziativa del Governo: voglio precisare, in proposito, che il Governo ha già previsto una disposizione che si muove nel senso indicato dall'emendamento 1.232 in un disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e attualmente assegnato all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 5924).

PRESIDENTE. Devo aggiungere che nei giorni scorsi avevo rivolto al sottosegretario Guerzoni una richiesta proprio in tal senso proveniente, nel caso specifico, dall'università del Molise, ma anche da altre università del Mezzogiorno. Mi associo, quindi, a quanto evidenziato dal senatore Asciutti e sottoscritto dal senatore Monticone.

Metto dunque ai voti l'emendamento 1.45, presentato dal senatore Co' e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.107, fatto proprio dal senatore Bevilacqua, 1.85, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori, e 1.108, presentato dal senatore Toniolli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.106, fatto proprio dal senatore Bevilacqua.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto di astensione sull'articolo 1 (con il significato che il Senato gli attribuisce, che chiaramente è quello di voto contrario). Il mio giudizio su questo articolo è severamente critico, in particolare per quanto concerne un aspetto da me già esaurientemente illustrato la scorsa settimana, cioè il riferimento alla frase «ed in attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria» di cui all'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo), presentato dal senatore Masullo, che sostituisce i primi sette commi dell'articolo 1 del testo unificato del Comitato ristretto.

Con l'occasione, vorrei specificare che nel corso dell'illustrazione e della votazione degli emendamenti non si è praticamente fatto cenno alla questione economica connessa all'istituzione del nuovo ruolo dei professori ricercatori; questione economica che in un certo senso viene richiamata dal parere della 5<sup>a</sup> Commissione del 30 marzo 1999, dove si afferma: «La Commissione osserva inoltre che il provvedimento, anche qualora riformulato accogliendo la condizione suggerita, rimane suscettibile, nell'istituire la nuova figura giuridica dei professori ricercatori, di comportare nel medio-lungo periodo maggiori oneri a carico del sistema universitario, che si rifletteranno sul bilancio dello Stato». Questa è l'osservazione che nel dibattito sugli emendamenti ho dimenticato di fare, a causa del clima di scarsa serenità nel quale mi sono trovato ad intervenire. Voglio quindi richiamarla in sede di dichiarazione di voto come un'osservazione estremamente importante nel momento in cui si istituisce una nuova fascia della docenza universitaria attribuendole funzioni che fino ad oggi, per dispositivi di legge, prevedevano anche un compenso addizionale. L'osservazione della 5<sup>a</sup> Commissione mi pare assolutamente corretta, perchè è naturale ed inevitabile che nel momento in cui questa ampia schiera di nuovi professori verrà chiamata a svolgere funzioni che prima non esplicava in



modo istituzionale, estensivo ed assolutamente continuativo e formale debba avere un qualche tipo di riconoscimento economico-finanziario; credo che questo sia assolutamente giusto.

Ribadisco, quindi, il mio voto di astensione, con il significato che esso comporta, auspicando che quel poco di positivo che è contenuto nell'articolo 1, cioè il riferimento ad una riforma complessiva dello stato giuridico di tutto il personale docente, non rimanga soltanto una semplice enunciazione di intenti, bensì trovi concreta realizzazione.

BEVILACQUA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale all'articolo 1. Esprimo apprezzamento per l'accoglimento del subemendamento 1.201/2 (nuovo testo) di cui sono primo firmatario e ringrazio i colleghi degli altri Gruppi che lo hanno sottoscritto. Auspico la rapida approvazione del disegno di legge istitutivo del ruolo dei docenti universitari di terza fascia, che ha avuto un periodo di gestazione molto lungo e risponde ad aspettative diffuse nel mondo universitario.

ASCIUTTI. Esprimo apprezzamento per la disponibilità del relatore e del rappresentante del Governo a recepire gli orientamenti che la Commissione ha manifestato in occasione dell'approvazione del provvedimento n. 2287-*bis*-B, recante l'inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori. Il testo dell'articolo 1 consente infatti di recuperare pienamente alla docenza le figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990 e risponde ad aspettative diffuse del personale universitario. Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

*All'emendamento 1.0.200, comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) tre studenti in corso».

1.0.200/1

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'autonomia universitaria si esplica attraverso le decisioni programmatiche, organizzative, gestionali e finanziarie, relative alla didattica,

alla ricerca e all'amministrazione, adottate secondo le regole stabilite dagli statuti di ateneo nei limiti prescritti dalla legislazione vigente.

2. Gli statuti e le loro modifiche sono deliberati da un Collegio costituzionale, i cui membri elettivi sono rinnovati in coincidenza con l'elezione del rettore.

3. Sono membri del Collegio costituzionale:

a) il rettore;

b) i presidi delle facoltà;

c) quattro direttori di dipartimento, designati da ognuna delle grandi aree (umanistica, naturalistica, tecnologica e biomedica);

d) tre professori (un ordinario, un associato e un ricercatore) per ogni facoltà;

e) un tecnico o amministrativo per ogni facoltà;

f) uno studente in corso per ogni facoltà;

g) il direttore amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante».

1.0.200

MASULLO, *relatore*

MASULLO, *relatore alla Commissione*. I colleghi ricorderanno che proposi l'emendamento 1.0.200 affinché gli organi che presiedono alla modifica degli statuti fossero disciplinati da una normativa legislativa; da ciò dipende, infatti, l'effettivo esercizio dell'autonomia. Sulla formulazione originaria della mia proposta emendativa la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che sia rispettato il principio costituzionale dell'autonomia delle università, corrispondente ad un processo ormai attuato. La legge deve pertanto limitarsi a prescrivere il principio di una equilibrata partecipazione di tutte le componenti del mondo accademico al procedimento di revisione statutaria, da realizzare in un termine eventualmente fissato dalla stessa legge, senza rigide indicazioni prescrittivamente valide per tutti gli atenei.

Pur rimanendo convinto del fatto che l'autonomia universitaria non viene affatto lesa, anzi viene esaltata da una norma cerniera (cioè da una norma che funga da elemento di mediazione tra il legislatore statale e le singole autonomie, al fine di garantire un processo coerente di sviluppo delle autonomie su scala nazionale), onde evitare motivi di conflit-

tualità con la Commissione consultata, ho ritenuto di riformulare l'emendamento nel seguente testo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Negli organi, cui gli statuti demandano la competenza delle revisioni statutarie, la rappresentanza del personale docente dev'essere comunque equilibratamente assicurata alle tre fasce».

1.0.200 (nuovo testo)

MASULLO, *relatore*

Mi pare che la dizione sia semplice, chiara, in alcun modo lesiva del principio dell'autonomia e dunque rispettosa dei limiti indicati dalla 1<sup>a</sup> Commissione.

ASCIUTTI. In conseguenza della presentazione del nuovo testo dell'emendamento 1.0.200, ritiro il subemendamento 1.0.200/1.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 1.0.200.

LORENZI. Dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.200 (nuovo testo), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, danno priorità alla concessione di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonchè, al fine di conseguire un'equilibrata composizione del ruolo dei professori, al reclutamento di professori ordinari e associati, ai sensi della citata legge n. 210 del 1998.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

2.200

MASULLO, *relatore*

*Sopprimere l'articolo.*

2.6

MONTICONE

*Sopprimere l'articolo.*

2.8

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. Tra gli *standard* e i parametri per la ripartizione del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono considerate altresì le priorità che gli atenei riservano nell'impiego delle risorse alla concessione di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché al reclutamento dei professori ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 310, al fine di conseguire una equilibrata composizione del ruolo».

2.201 (già 2.11)

MONTICONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. Gli atenei programmano l'impiego delle risorse per il personale al fine di conseguire un'equilibrata composizione dei posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché degli assegni di ricerca».

2.3

LOMBARDI SATRIANI, DONISE, BRUNO GANERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, programmano in maniera equilibrata i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché gli assegni di ricerca».

2.5 (Nuovo testo)

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, programmano in modo equilibrato i posti delle tre fasce del ruolo unico dei professori, nonché gli assegni di ricerca».

2.2

MANIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché gli assegni di ricerca».

2.4

RIPAMONTI, CORTIANA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché gli assegni di ricerca».

2.1

RONCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché gli assegni di ricerca».

2.7

NAVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché gli assegni di ricerca».

2.10

TONIOLLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché gli assegni di ricerca».

2.12

BERGONZI

*In subordine all'emendamento 2.8, sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché gli assegni di ricerca».

2.9

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Invito i presentatori ad illustrarli.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.200 propone la soppressione dell'articolo 2 perché sono state sollevate diverse obiezioni in ordine alla sua possibile applicazione. Sebbene la 1<sup>a</sup> Commissione non si sia espressa esplicitamente, è ipotizzabile, anche in questo caso, una lesione dell'autonomia universitaria. D'altronde, stante l'intervenuta approvazione dell'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo), l'articolo 2 risulta sostanzialmente superfluo nell'economia complessiva del disegno di legge.

MONTICONE. Do per illustrato l'emendamento 2.6, identico a quello presentato dal relatore, e ritiro l'emendamento 2.201 (già 2.11).

BEVILACQUA. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 2.8.

LOMBARDI SATRIANI. Ove non sia soppresso l'articolo 2, l'emendamento 2.3 ne propone una diversa formulazione, secondo cui gli atenei, pur programmando l'impiego delle risorse nel quadro dell'autonomia, sono agganciati ad una norma che assicura l'equilibrata composizione dei posti fra le tre fasce dei docenti universitari. È opportuno, infatti, che nella programmazione delle risorse si tenga conto di tale tripartizione; la sottolineatura di una composizione equilibrata rinvia a ragioni di equità. Quanto più le risorse saranno limitate tanto più si rischierà che negli atenei si sviluppino conflittualità notevoli tra le diverse fasce. L'equilibrata composizione tende invece a garantire che non siano superati i livelli di guardia.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 2.5 (nuovo testo), 2.2, 2.4 e 2.1.

NAVA. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 2.7.

Inoltre le ragioni che sono state avanzate dal collega Lombardi Satriani mi trovano concorde e quindi partecipo a sostenere l'ipotesi di indicazione della valenza di equilibrio di cui all'emendamento 2.3.

TONIOLLI. Mantengo l'emendamento 2.10 per le stesse motivazioni poc'anzi addotte dai senatori Lombardi Satriani e Nava, e rinuncio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 2.12.

BEVILACQUA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.9. Noi, ovviamente, lo manteniamo in subordine alla possibile mancata approvazione dei primi tre emendamenti soppressivi dell'articolo 2, e più esattamente il 2.200, il 2.6 ed il 2.8.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Avendo presentato l'emendamento 2.200, chiaramente il mio parere è favorevole anche agli emendamenti 2.6 e 2.8, di identico contenuto. Esprimo invece parere contrario sui restanti emendamenti.

Considero molto seriamente l'emendamento 2.3, che ha come primo firmatario il senatore Lombardi Satriani. D'altro canto, il contenuto di questo emendamento concerne quello che già noi abbiamo ritenuto di non poter mantenere (di qui la proposta di soppressione dell'articolo 2), perché in qualche modo renderebbe «pesante» l'intero disegno di legge e soprattutto potrebbe apparire come una forzatura della cosiddetta autonomia dei singoli atenei. Semmai il contenuto dell'emendamento potrebbe essere oggetto di un ordine del giorno che il Governo potrebbe accettare come raccomandazione.

PRESIDENTE. In effetti potrebbe essere predisposto un ordine del giorno di analogo contenuto, che potrebbe essere accolto come raccomandazione dal Governo; su questa proposta ritengo siano d'accordo il senatore Nava ed anche altri colleghi.

LOMBARDI SATRIANI. Se il principio dell'autonomia degli atenei (che, a mio avviso, va sempre temperato con le esigenze di mantenere uno *standard* e di garantire unitarietà di livello e di dignità delle istituzioni universitarie) è un motivo tale da indurre il legislatore a non poter far posto ad una raccomandazione agli atenei in tal senso, il Governo – appunto – dichiarandosi totalmente rispettoso dell'autonomia universitaria può anche accogliere l'ordine del giorno per *fair play*, essendo il signor Sottosegretario persona notoriamente gentile.

PRESIDENTE. Collega Lombardi Satriani, mi permetta di dire che un ordine del giorno contiene l'esplicitazione di un indirizzo: è chiaro che non si può che rivolgere al Governo, ma è altrettanto chiaro che è l'espressione di una indicazione (non di volontà), nel caso dell'autonomia universitaria, della Commissione parlamentare.

LOMBARDI SATRIANI. Secondo me non lo leggeranno mai!

PRESIDENTE. Allora il problema è il seguente: se sosteniamo l'autonomia universitaria ritenendo che essa debba essere totale, dovremmo trarre la conclusione di ritirare *sic et simpliciter* l'emendamento; se invece, come sostenuto da altri colleghi, la volontà, l'indirizzo della Commissione è quello di dare un'indicazione, questo può essere fatto attraverso la predisposizione di un apposito ordine del giorno, sia pure rivolto «impropriamente» al Governo.

LOMBARDI SATRIANI. Se mi è permesso di esprimere un convincimento (poi ascolteremo l'opinione di altri colleghi in merito) rilevo che qui è sottolineata un'intenzionalità generica, perché il fatto che «gli atenei

programmano l'impiego delle risorse» è indubbio, come pure indubbio è che il fine di ciò debba essere «un'equilibrata composizione»; quand'anche ciò venisse accolto nel reticolato normativo, rappresenterebbe una raccomandazione di fatto, perché non impegna gli atenei in un «rapporto in percentuale». Dal momento che gli atenei non prendono conoscenza del contenuto degli ordini del giorno, ritengo che l'emendamento debba essere mantenuto nel testo attuale; si tratterebbe comunque di un auspicio (lo dico a costo di apparire biecamente centralista) che perderebbe ogni consistenza una volta «diluito» in un ordine del giorno.

NAVA. Signor Presidente, intervengo brevemente per ribadire che credo che questo elemento dell'equilibrio delle tre fasce all'interno della programmazione vada previsto. Se fosse «vera» la posizione espressa dal Presidente, anche l'articolo 1-*bis*, proposto dal relatore, senatore Masullo, non avrebbe ragione di essere immesso nel testo, per il rispetto integrale del concetto di autonomia. Quindi o è superfluo anche il contenuto dell'articolo 1-*bis* oppure vale la condizione alternativa. Credo, quindi, che questo elemento vada confermato, ma sotto forma di disposizione legislativa e non di ordine del giorno che il Governo potrebbe accogliere come raccomandazione.

BEVILACQUA. Signor Presidente, mi scuso per l'intervento, ma mi permetto di protestare. Siamo in sede di espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo e lei sta permettendo a tutti i colleghi (in realtà solo a quelli della maggioranza) di intervenire. Stiamo procedendo in un modo non corretto!

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, lei sinora non ha chiesto la parola, altrimenti le avrei permesso di intervenire; d'altra parte, quando l'ha chiesta l'ha sempre ottenuta.

BEVILACQUA. Ripeto: siamo in sede di espressione dei pareri!

PRESIDENTE. C'è stata solo un'interlocuzione tra il senatore Masullo e il senatore Lombardi Satriani!

ASCIUTTI. Anch'io ritengo che in questa fase la parola debba essere concessa solo al relatore e al rappresentante del Governo.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Faccio osservare sommessamente che il relatore ha parlato solamente nel momento in cui gli è stato chiesto di farlo.

BEVILACQUA. La protesta non era diretta al relatore, ma al Presidente.



GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti 2.200, 2.6 e 2.8, di identico contenuto.

Invita i presentatori degli altri emendamenti a ritirarli, perché qui non si tratta di autonomia in senso generico, ma di un'autonomia della programmazione nel reclutamento del personale docente e dei ricercatori.

Aggiungo che, anche nel caso di presentazione di un ordine del giorno dovrò esprimere parere contrario, data l'impossibilità di accoglierlo anche come raccomandazione visto che con la legge 3 luglio 1998, n. 210, il Parlamento, senatore Lombardi Satriani, ha optato per la scelta di rimettere le procedure di reclutamento agli atenei. Con la legge finanziaria per il 1998 il Parlamento ha già fissato dei vincoli al reclutamento del personale universitario, determinando il «famoso» tetto del 90 per cento rispetto al trasferimento delle risorse statali. Al di là di questo si andrebbe verso una concezione del reclutamento in termini equitativi o di riequilibrio tra le fasce del ruolo dei professori universitari mentre invece un ateneo, a mio parere, può legittimamente prediligere l'una o l'altra fascia in ragione di propri obiettivi di formazione e di ricerca: si tratta di due esigenze non componibili. Vi è un'esigenza di equilibrata distribuzione non nell'organo di revisione statutaria, ma nel reclutamento, rispetto ad un'esigenza degli atenei, in un regime di autonomia, di praticare una politica del reclutamento funzionale rispetto agli obiettivi di ricerca e di formazione che gli stessi si danno.

ASCIUTTI. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 2.200 e chiedo di aggiungere la mia firma.

LORENZI. L'originaria formulazione dell'articolo 2 aveva un significato correttivo rispetto ad una possibile conseguenza aberrante del provvedimento: l'istituzione di una terza fascia di personale docente economicamente più conveniente rischia infatti di indurre gli atenei a risparmiare, determinando squilibri nella ripartizione dei posti rispetto alle tre fasce della docenza e penalizzando i giovani. Ma è stato rilevato che una disposizione che impegni l'università a perseguire un equilibrio tra le fasce finisce per interferire con l'autonomia universitaria. Problemi analoghi di presunta lesione dell'autonomia universitaria sono d'altronde stati sollevati anche a proposito della proposta degli assegni di ricerca, che aveva una sua consistenza nell'ipotesi che il ruolo di docenti di terza fascia fosse posto ad esaurimento, e dell'idea di favorire la promozione dei professori ordinari ed associati capaci di conferire dignità e prestigio agli atenei. Sono questi i motivi della mia astensione nella votazione dell'emendamento 2.200, nella speranza che gli atenei tengano presenti nel loro orientamento, oltre a motivi di ordine economico, esigenze di sviluppo, di dignità e di prestigio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dal relatore, identico all'emendamento 2.6, presentato dal senatore Monticone,

nonché all'emendamento 2.8, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori, interamente soppressivo dell'articolo 2.

**È approvato.**

Sono conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. A parziale modifica dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il servizio maturato nelle fasce immediatamente inferiori dei ruoli della docenza universitaria viene riconosciuto per intero all'atto della nomina a professore di I fascia e/o della conferma nel ruolo di II fascia».

2.0.200 (già 2.0.1)

ASCIUTTI

ASCIUTTI. Ritiro, con rammarico, l'emendamento 2.0.200.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo e della petizione ad essi attinente ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,25.*



